



associazione nazionale allevatori suini

UFFICIO CENTRALE DELL'ALBO NAZIONALE
REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

Via Nizza, 53 - 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail alboibridi@anas.it

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Prot.: 1505

26/07/2023

Oggetto: Modifica Norme Tecniche – Emissione certificato zootecnico

Enti ibridatori
LORO SEDI

Si informa che con DM 394995 del 26/07/2023 (all. 1) il MASAF ha approvato l'aggiornamento del punto 6 Parte Seconda delle Norme Tecniche, di cui era stata data una informativa con la nota prot. 1209 del 07/06/2023.

Le novità sono la possibilità di adottare il formato elettronico con firma digitale e di emettere il certificato tra la data di iscrizione e il compimento del dodicesimo mese di età del riproduttore.

Alla luce di quanto sopra sono state aggiornate le Norme Operative (all. 2), che descrivono al punto 3 le modalità da seguire a partire **dal prossimo 1° settembre** per l'emissione del certificato zootecnico con allegati i tracciati record aggiornati dei file trasmissione dati.

Infine, si conferma che la tariffa per il servizio di gestione dei certificati in formato elettronico con attribuzione della pre-numerazione univoca è pari a € 1,00 cadauno e quella per il formato cartaceo con etichetta antifalsificazione è pari a € 1,50 cadauno.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

All.cit:

1. DM 394995 del 26/07/2023
2. Norme Operative aggiornate



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154" che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: *"il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina"*;

VISTO il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del *"disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle "Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, attualmente vigente;

VISTO il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

VISTO il D.M. n. 0162412 del 17 marzo 2023 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

VISTA la nota n. 1188 del 5 giugno 2023 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022 e n. 0162412 del 17 marzo 2023;

VISTO il verbale n. 60 del 26 maggio 2023 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed integrazione riguardanti la *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, in materia di emissione del certificato zootecnico dei suini riproduttori ibridi (punto 6) al fine di consentire la possibilità di emettere il certificato zootecnico anche in formato elettronico;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni della *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *"Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, così come approvate dalla CTI nella riunione del 26 maggio 2023, hanno la finalità di facilitare l'operatività degli Enti ibridatori e rendere più tempestiva, snella ed affidabile

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0394995 del 26/07/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

la certificazione soprattutto delle femmine riproduttrici, che annualmente ammontano ad alcune centinaia di migliaia di capi, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi piani dei controlli delle DOP dei prosciutti di Parma e di San Daniele che prevedono il controllo genetico anche delle femmine attraverso il certificato zootecnico;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*" e "*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*";

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA

Articolo unico – La "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" punto 6. *Emissione certificati zootecnici*, delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, contenuta nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

successivamente modificato con i DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022 e n. 0162412 del 17 marzo 2023, è così modificata ed integrata:

6. Emissione certificati zootecnici

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso in formato cartaceo o elettronico dall'Ente ibridatore.

Il certificato in formato cartaceo è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato in formato elettronico è valido solo se prenumerato da UCA e firmato digitalmente dall'Ente ibridatore.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dalla data di iscrizione del suino nel Registro ed entro il dodicesimo mese di età. Il certificato emesso dopo la suddetta data non è valido.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0394995 del 26/07/2023



NORME OPERATIVE

1. REGISTRAZIONE DATI

In relazione a quanto prescritto al p.to 1 della Parte seconda delle Norme Tecniche, si precisa che:

- i dati registrati devono essere conservati per almeno dieci anni
- i codici delle classi, di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 9 del Disciplinare, sono:
Linea pura = L
Ibridi = I

2. INFORMAZIONI MENSILI

L'Ente ibridatore trasmette, **entro il decimo giorno del mese**, all'UCA, le seguenti informazioni relative ai suini iscritti nel mese precedente:

1. numero di soggetti tatuati distinto per ogni allevamento collegato e per classe di appartenenza del tipo genetico (L, I);
2. l'ultimo numero di iscrizione utilizzato in ciascun allevamento collegato;

Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono trasmesse per e-mail, utilizzando un modulo *fac-simile* "ISCRIZIONE MENSILE" (All.1)

3. EMISSIONE CERTIFICATO ZOOTECNICO

Il certificato zootecnico può essere emesso nel formato cartaceo o in quello elettronico entro il compimento del dodicesimo mese di età del riproduttore.

3.1. Certificato zootecnico in formato cartaceo emesso

Con file ASCII (All. 2) il cui nome deve essere 000_AAMM.TXT (dove 000 è il codice del Registro; AA è l'anno; MM è il mese) sono trasmesse le seguenti informazioni

- Codice registro
- numero certificato
- tatuaggio individuale (padiglione auricolare destro)
- codice univoco registrazione stabilimento assegnato dall'A.U.S.L (padiglione auricolare sinistro) (Anagrafe suina)
- data di nascita
- classe
- codice del tipo genetico
- sesso
- data emissione certificato

3.2. Certificato zootecnico in formato elettronico

l'Ente ibridatore trasmette mensilmente all'UCA con file ASCII, secondo il tracciato indicato nell'All. 3, le seguenti informazioni per i certificati da emettere.

- Codice registro
- tatuaggio individuale (padiglione auricolare destro)
- codice univoco registrazione stabilimento assegnato dall'A.U.S.L. (padiglione auricolare sinistro) (Anagrafe suina)
- data di nascita
- classe
- codice del tipo genetico
- sesso

l'UCA restituisce all'Ente ibridatore con il file ASCII, secondo il tracciato indicato nell'All. 4, le informazioni necessarie per l'emissione del certificato complete di numero e data emissione certificato.

L'Ente ibridatore emette il certificato zootecnico, completo di numero e data emissione attribuiti dall'UCA, apponendo la firma digitale nel rispetto delle norme vigenti e pertanto nello spazio firma dovrà essere riportato il seguente testo: *documento sottoscritto con firma digitale.*

In caso di necessità l'Ente ibridatore può effettuare trasmissioni aggiuntivi a quella mensile.

4. ABILITAZIONE VERRI ALLA I.A.

I verri in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Disciplinare, possono venire abilitati alla I.A. pubblica secondo la seguente procedura:

l'Ente ibridatore **deve segnalare preventivamente all'UCA** i verri che intende abilitare alla I.A., trasmettendo le seguenti informazioni per e-mail (*fac-simile* modulo ABILITAZIONE IA - All. 5):

1. nome tipo genetico di appartenenza
2. classe
3. tatuaggio individuale verro (padiglione auricolare destro)
4. tatuaggio assegnato dall'A.U.S.L. (padiglione auricolare sinistro)
5. data nascita
6. nome del Centro di raccolta dello sperma riconosciuto per la I.A. pubblica presso il quale va ad operare il verro
7. accertamento positivo degli ascendenti mediante analisi del DNA (da allegare al "Modulo abilitazione IA")
8. per i verri appartenenti alla Classe "Linea pura": dato valutazione genetica del soggetto (da allegare al "Modulo abilitazione IA")
9. per i verri appartenenti alla Classe "Ibridi": dato valutazione genetica degli ascendenti di razza o linea pura (da allegare al "Modulo abilitazione IA")

In carenza di quanto sopra i verri non sono considerati abilitati alla I.A. e quindi non possiedono i requisiti previsti dalle norme vigenti per operare in un Centro di raccolta dello sperma autorizzato ai sensi del D.Lgs 52/2018.

Indirizzi ANAS Ufficio Centrale dell'Albo (UCA):

***Posta: Associazione Nazionale Allevatori Suini
Via Nizza 53
00198 ROMA***

E_mail: alboibridi@anas.it

ALL. 2**TRACCIATO RECORD CERTIFICATI ZOOTECNICI EMESSI IN FORMATO CARTACEO**

Campo	lunghezza	formato
Codice Registro	3	000
Numero certificato	7	0000000
Numero soggetto	5	00000
Codice AUSL allevamento ³	8	XXXXXXXXX
Codice Classe ¹	1	X
Sesso ²	1	X
Data nascita	6	AAMMGG
Codice tipo genetico	2	XX
Data emissione	6	AAMMGG

³ Non digitare IT

¹ L Linea pura, I ibridi

² M maschio, F femmina.

ALL. 3**TRACCIATO RECORD CERTIFICATI ZOOTECNICI PER EMISSIONE IN FORMATO ELETTRONICO - RICHIESTA**

Campo	lunghezza	formato
Codice Registro	3	000
Numero soggetto	5	00000
Codice AUSL allevamento ³	8	XXXXXXXXX
Codice Classe ²	1	X
Sesso ²	1	X
Data nascita	6	AAMMGG
Codice tipo genetico	2	XX

Il file deve essere in formato ASCII.

Il nome del file deve essere: 000_AAMMGG_RIC.TXT (dove 000=codice registro; AA=anno; MM=mese; GG=giorno)

ALL. 4**TRACCIATO RECORD CERTIFICATI ZOOTECNICI PER EMISSIONE IN FORMATO ELETTRONICO - ASSEGNAZIONE**

Campo	lunghezza	formato
Codice Registro	3	000
Numero soggetto	5	00000
Codice AUSL allevamento ³	8	XXXXXXXXX
Codice Classe ²	1	X
Sesso ²	1	X
Data nascita	6	AAMMGG
Codice tipo genetico	2	XX
Numero certificato	7	X000000
Data certificato	6	AAMMGG

Il file sarà restituito in formato ASCII.

Il nome del file sarà: 000_AAMMGG_CER.TXT (dove 000=codice registro; AA=anno; MM=mese; GG=giorno)

Il numero del certificato sarà composto da una lettera e da 6 numeri (A000001)

ABILITAZIONE I.A

REGISTRO _____

ELENCO DEI VERRI DA ABILITARE ALLA I.A. PUBBLICA

Tipo genetico nome	Classe (1)		Tatuaggio (pad. auricolare dx)	Cod. AUSL (pad. auricolare sx)	Data nascita			Centro di raccolta dello sperma riconosciuto
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				
	L	I		IT				

(1) Barrare classe del tipo genetico

Data __/__/____

Firma

